

Tribunale di Reggio Emilia

(ordine comunicazione proposta e piano a tutti i creditori – articolo 70, comma 1, CCII)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n° 72 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2024, ha emesso il seguente

decreto

visto il ricorso per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti depositato il 27/05/2024 dal sig. Andrea Giordano (cf: GRDNDR75L26F839L), nato a Napoli (NA) il 26/07/1975 e residente in Reggio Emilia (RE), via Terrachini n. 16;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Corrado Cassinadri, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 67, 68 e 69 del ccii;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 6, ccii;

rilevato che il debitore ha chiesto la sospensione dei seguenti procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano: pignoramento presso terzi promossa da Banca IFIS SpA; cessione del quinto dello stipendio in favore di Findomestic Banca SpA;

ritenuto che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione dei procedimenti richiesti in quanto gli stessi, allo stato e fino all'eventuale omologa del piano, non sono suscettibili di pregiudicare la fattibilità dello stesso;

osservato, infatti, che la proposta del debitore prevede il versamento in favore dei creditori, a far tempo dal provvedimento di omologa, della somma mensile di euro 300,00, per tredici mensilità per un arco temporale di 4 anni dall'omologa, oltre al versamento di euro 4.000,00 che il datore di lavoro del ricorrente si è già impegnato a corrispondere al sig. Giordano quale anticipo del TFR ad esso spettante;

ritenuto quindi che prima dell'eventuale omologa del piano la perdurante efficacia delle procedure esecutive anzidette non possa in alcun modo comprometterne la fattibilità;

rilevato che il debitore ha chiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio e comunque l'adozione di misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio stesso fino alla conclusione del procedimento;

p.q.m.

I. ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;



II. dispone la comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'organismo di composizione della crisi e per esso del gestore della crisi, della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, con l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo pec del gestore della crisi, indicato nella comunicazione stessa;

III. dispone il divieto, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non divenga definitivo, di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

IV. dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni, il gestore della crisi, sentito il debitore, provveda a riferire al Tribunale e a proporre le modifiche del piano che ritenga necessarie.

Reggio Emilia, 29/05/2024.

il giudice
Niccolò Stanzani Maserati

